

REGOLAMENTO PER LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE

ART 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del Cinghiale ai sensi del comma 13 dell'art 34 della legge 2 maggio 95 n.17 nella provincia di Viterbo nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, dei piani di miglioramento ambientale e del regolamento degli ATC previsti dalla predetta legge allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali e di tutela delle altre specie selvatiche.
2. A tal fine annualmente la Provincia, acquisito il parere dell'INFS, così come previsto dalla legge regionale 17/95 in relazione al controllo di cui all'art seguente, d'intesa con gli ATC approva un piano provinciale di gestione faunistica della specie cinghiale, quale strumento fondamentale per la razionale gestione della specie, che dovrà prevedere:
 - individuazione dei territori vocati per il cinghiale
 - individuazione tenuto conto dei criteri indicati dall'INFS così come previsto dalla legge regionale 17/95 delle relative Densità Agricole Forestali sostenibili (DAF) e cioè la densità massima delle specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e della restante fauna selvatica;
 - censimento e stime delle popolazioni che insistono sui rispettivi territori;
 - piani di prelievo;
 - interventi per la prevenzione dei danni e le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie.
3. Il territorio vocato al cinghiale rappresenta l'area in cui la presenza della specie è, sia pure a determinate condizioni, di densità, compatibile con lo svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle biocenosi, individuabili sulla base dei seguenti parametri:
 - indice di boscosità non inferiore al 75%;
 - mappatura delle emergenze ambientali ed agricole
 - indennizzi erogati negli ultimi tre anni
4. Nel territorio non vocato l'obiettivo di gestione è individuato in un sostanziale contenimento della specie sino alla eradicazione per le aree non a contatto con i territori vocati.
5. Sono da considerare di norma aree non vocate quelle previste nel Piano faunistico provinciale quale aree ex art 14 e 15 della legge R. 17/95 precluse alla caccia, con particolare riguardo alle Z.R.C.

ART. 1 bis - Controllo numerico delle popolazioni di cinghiale

1. All'interno delle aree vocate il controllo numerico delle popolazioni di Cinghiale avviene durante il normale periodo di caccia con le modalità previste nel presente regolamento.
2. Nel caso di mancato rispetto del piano assegnato, determinato da cause oggettive, o nel caso in cui il censimento al termine della stagione venatoria evidenzia il permanere di una D.A.F. superiore a quella stabilita e comunque ogni qualvolta L'ATC lo ritenga necessario, possono essere autorizzati interventi di contenimento nei mesi di gennaio e febbraio al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti.
3. Nel caso che gli interventi di cui al comma precedente non raggiungano per cause strettamente oggettive gli obiettivi prefissati possono essere autorizzate azioni di contenimento anche nei mesi successivi

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti se attuati in periodo non consentito alla caccia sono autorizzati dall'amministrazione Provinciale, anche sotto forma di battuta.
5. All'interno delle aree non vocate e delle aree precluse alla caccia il controllo numerico volto a ricondurre le popolazioni di cinghiale al disotto della relativa D.A.F, su proposta degli ATC, sono autorizzate dalla Provincia.
6. Tali programmi di abbattimento sono attuati all'interno delle aree precluse alla caccia ai sensi della legge 157/92 con interventi selettivi, senza l'utilizzo dei cani o con il metodo della girata con l'utilizzo di cani con funzione di limiere. Qualora l'entità degli abbattimenti programmati sia incompatibile con i metodi su richiamati possono essere autorizzati anche interventi in battuta previa predisposizione di misure volte alla riduzione del disturbo alla fauna selvatica e al territorio.
7. Gli interventi di contenimento di cui al primo, secondo, terzo comma sono attuati dalle squadre di cinghiale a cui è affidata l'area, sotto lo stretto controllo degli agenti provinciali.
8. Per gli interventi dei commi successivi ci si avvale degli operatori previsti all'art 35 comma 2 della legge 2 maggio 95 n.17, integrati con cacciatori in possesso della qualifica di selecontrollori abilitati a seguito di appositi corsi organizzati dalla provincia.
9. Nelle more del rilascio di dette abilitazioni possono essere utilizzati cacciatori iscritti nelle squadre di cinghiale anteriormente alla stagione venatoria 95/96.
10. Il controllo dei cinghiali all'interno delle A.F.V. è attuato dal concessionario ai sensi dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia o con le modalità di cui ai commi precedenti se compatibili con le norme di funzionamento previste nel disciplinare di cui al comma 6 dell'art 32 della legge 2 maggio 95 n.17.
11. La metà dei capi abbattuti, ad eccezione del caso indicato al 10° comma verrà attribuita alle squadre che hanno operato con il personale provinciale a scopo di parziale indennizzo di eventuali cure a favore dei cani impiegati.

L'Amm.ne Prov.le destina le somme derivanti dalla vendita dei rimanenti capi abbattuti, ai sensi dei precedenti commi, alla realizzazione di opere di prevenzione dei danni previsti nel Piano provinciale di gestione faunistica di cui all'art 1, nonché al risarcimento dei danni causati alle colture dalla specie cinghiale e altre spese relative alla gestione del presente regolamento.

ART. 2 - Modalità di esercizio della caccia alla specie cinghiale

1. La caccia al cinghiale è consentita nel periodo indicato dal calendario venatorio esclusivamente secondo le disposizioni del presente regolamento, e deve essere garantito a tutti i cacciatori residenti sul territorio degli ATC della Provincia, che ne facciano richiesta, la possibilità di praticare un'attività venatoria organizzata a squadre. Nei territori appositamente individuati dall'Amm.ne Prov.le e assoggettati a gestione faunistico venatoria dei cinghiale, è vietato esercitare la caccia nei confronti di tale specie in forma diversa da quella della battuta.
2. Nel rimanente territorio la caccia al cinghiale può essere esercitata non in forma di battuta da non più di un cacciatore secondo i periodi stabiliti dal calendario venatorio come previsto per legge.
3. Durante la caccia al cinghiale in battuta è vietato abbattere qualunque altra specie di selvaggina ad eccezione della volpe.
4. Qualora il calendario venatorio regionale demandi al presente regolamento la possibilità di anticipare l'esercizio venatorio alla specie cinghiale, la predetta facoltà è demandata ad apposito Decreto del Presidente della Provincia, sentito il CTFVP, nel rispetto delle modalità dettate dal calendario Venatorio Regionale stesso.

ART. 3 – Aree vocate

1. L'Amm.ne Prov.le , sentiti gli ATC, provvede a delimitare in conformità con il Piano provinciale di gestione faunistica di cui all'art 1 le aree vocate da destinare alla caccia al cinghiale e la loro assegnazione alle singole squadre, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.
2. Non potranno essere individuate aree vocate nei corridoi siti tra due istituti faunistici . L'Amm.ne Prov.le, censito il numero delle squadre richiedenti ed assegnate le zone, al fine di garantire la massima sicurezza durante l'esercizio venatorio, predisporrà un manifesto idoneo ad informare tutta la popolazione sulla normativa del presente regolamento ed, in modo particolare per far conoscere i segnali che indicano la battuta in atto.
3. A tale manifesto sarà data la massima diffusione a cura del settore caccia e verrà inviata a tutti i comuni della provincia perché lo affiggano sulle pubbliche vie e lo lascino all'Albo Pretorio per l'intera stagione venatoria.
4. Una adeguata tabellazione della zona assegnata avverrà, a cura della squadra, all'inizio dell'anno. La porzione di territorio della zona, di volta in volta interessata dalla battuta dovrà essere segnalata a cura della squadra con bandierine rosse, da posizionare prima della battuta e da togliere al termine, con sopra scritto "battuta in atto pericolo". Le bandierine dovranno essere posizionate solo lungo il perimetro della porzione di zona effettivamente interessata alla battuta in atto e/o sul quale verranno collocate le poste.
5. Ai fini della corretta gestione della specie cinghiale è previsto un contributo annuo di € 5,16 per ogni componente iscritto alla squadra. Detti proventi verranno impiegati alla realizzazione di opere di prevenzione dei danni previsti nel Piano provinciale di gestione faunistica di cui all'art 1, nonché al risarcimento dei danni causati alle colture dalla specie cinghiale e altre spese relative alla gestione del presente regolamento

ART. 4 – Richiesta di iscrizione

1. Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale, nella forma della battuta , sono tenute a presentare domanda all'Amm.ne Prov.le competente entro il 30 giugno di ogni anno , per conseguire o confermare l'iscrizione all'apposito Registro.
2. A dimostrazione della avvenuta iscrizione l'Amm.ne Prov.le rilascerà ad ogni squadra un apposito tesserino.
3. Le domande di cui sopra, sottoscritte dal responsabile che rappresenta la squadra, devono contenere:
 - dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l'indicazione della relativa residenza e del numero del porto d'armi
 - nominativi del capo caccia e di due componenti della squadra che in assenza del responsabile hanno l'autorizzazione a sostituirlo.
 - L'indicazione dell'area dove si richiede di poter esercitare l'attività venatoria.
 - L'indicazione di almeno due punti di ritrovo per l'inizio della battuta.
 - L'ora nella quale verranno effettuati i raduni la mattina e il pomeriggio.
4. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - Fotocopia del porto di fucile di tutti i componenti la squadra.
 - Copia del versamento del contributo previsto dal comma 5 dell'art precedente
 - Una carta catastale o IGM 1:25000 raffigurante il territorio per il quale si richiede di esercitare l'attività di cui alla 3°linea del comma 3.
 - regolamento interno della squadra.

- Le dichiarazioni scritte secondo la formula predisposta dall'Ufficio della Provincia, di accettazione di tutti i componenti della squadra.
- 5. Le squadre già iscritte, per la precedente stagione venatoria, nel registro provinciale potranno chiedere, ove non siano intervenute variazioni, la conferma della vecchia assegnazione, allegando esclusivamente quanto indicato alla prima alinea del comma 3 e alla prima alinea del comma 4
- 6. L'Amm.ne Prov.le è tenuta a pronunciarsi in merito alle domande di cui ai precedenti capoversi, prima dell'apertura della caccia alla specie cinghiale.
- 7. Al termine della stagione venatoria di ogni anno l'Amm.ne Prov.le predisporrà una relazione riassuntiva dei dati e delle problematiche eventualmente emerse
- 8. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra

ART 5 - Abrogato

ART. 6 – Collaborazione delle squadre

1. L'Amm.ne Prov.le può avvalersi anche delle squadre iscritte al registro di cui al precedente art. 4 per la redazione del Piano e degli interventi previsti all'art 1 e art 1 bis, compresi la realizzazione di quelli di prevenzione dei danni alle colture;
2. La mancata collaborazione in dette operazioni può comportare la cancellazione della squadra dal registro provinciale.

ART. 7 – Composizione delle squadre

1. Ogni squadra deve essere composta da almeno 24 cacciatori e per effettuare la battuta di caccia è necessario che vi partecipi almeno il 50% degli iscritti alla squadra, con arrotondamento delle frazioni per eccesso. Per le squadre superiori a 60 unità detta percentuale è ridotta al 30%.
2. All'inizio di ogni battuta il responsabile delle squadre deve compilare l'apposito registro di cui al successivo art. 9 . il responsabile dovrà annotare i nomi, in stampatello, degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed il nome degli eventuali cacciatori ospiti.
3. L'elenco dei partecipanti dovrà essere sbarrato a cura del responsabile con l'annotazione dell'ora di inizio della battuta, e non potrà più essere modificato.
4. Il registro e la copia della domanda di iscrizione dovranno essere esibiti ad ogni controllo, pena la cancellazione della squadra dal registro provinciale.
5. Durante la stagione venatoria ogni squadra dovrà assicurare ed annotare sull'apposito registro almeno tre presenze nei punti di ritrovo ed ogni cacciatori iscritto dovrà partecipare almeno a tre battute, pena la esclusione dalla squadra nell'anno successivo.
6. Gli iscritti ad una squadra di cinghiale residenti in regione con diversa residenza venatoria non debbono essere iscritti nel relativo ATC, ma possono esercitare solo la forma esclusiva di caccia alla presente specie.

ART. 8 - Ospiti

1. Ogni squadra può invitare partecipanti giornalieri alla caccia, in numero non superiore al 20% degli iscritti, arrotondati per eccesso, purché in regola con l'iscrizione ad almeno un ATC viterbese.
2. Gli ospiti non residenti nel Lazio debbono rientrare nel contingente di cui all' art 6 comma 2 del Regolamento regionale di accesso approvato con Delib. C. R. 450/98.

ART. 9 – Consegna dei registri

1. Al capocaccia di ogni squadra l'Amm.ne Prov.le consegnerà un Registro timbrato e numerato completato in ogni sua parte, che dovrà essere riconsegnato a mano o a mezzo raccomandata, all'Ufficio Caccia della stessa Amministrazione entro 60 gg. dalla chiusura della caccia al cinghiale. Il registro dovrà indicare le località di abbattimento, il numero dei capi abbattuti, il peso, il sesso.
2. Le squadre che non riconsegneranno il registro nei termini previsti non saranno iscritte nella stagione venatoria successiva.

ART. 10 - Divieti

1. E' vietato, pena la cancellazione dal registro provinciale, da parte delle squadre o di singoli soci delle stesse, arrecare danno o qualsiasi disturbo alla selvaggina o all'ambiente attraverso il metodo della parata, dei fuochi ed altri sbarramenti anche di carattere acustico, nonché mediante l'uso di sostanze repellenti.
2. Nelle zone assegnate è consentita la detenzione di cartucce a palla esclusivamente durante le battute.
3. Durante le battute i braccieri ed i canai potranno utilizzare solo cartucce caricate a salve e a palla

ART. 11 - Superficie massima delle aree

1. L'assegnazione delle aree, che non dovranno mai superare i 350 ettari, sarà effettuata tenuto conto dell'area richiesta dalle squadre iscritte nel registro provinciale, secondo le priorità di cui al successivo art. 17.

ART. 12 - Comuni particolarmente vocati

1. Il territorio provinciale, al fine dell'assegnazione delle aree, sarà suddiviso in due fasce in considerazione della specifica vocazione faunistica:
 - a) Comuni di Acquapendente, Proceno, Tarquinia, Faleria, Calcata, Ischia di Castro, Farnese, Latera, Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Onano.
Ogni zona dovrà essere determinata secondo il parametro di 5 ha., per cacciatore iscritto alla squadra.
 - b) Rimanenti comuni della provincia
Ogni zona dovrà essere determinata secondo il parametro di 8 ha, per cacciatore iscritto alla squadra.
2. In entrambe le fasce il territorio dovrà essere al massimo per l'80% specificamente vacato (bosco) con una suddivisione massima di 4 siti idonei per le battute.
3. L'Amm.ne Prov.le si riserva per la determinazione di zone omogenee, la facoltà di derogare dei 10% in difetto od in eccesso alle richieste presentate per rendere omogenee le zone.

ART. 13 – Squadre residenti

1. Sono da considerarsi squadre composte da residenti tutte quelle che includono almeno l'80% dei cacciatori residenti . Hanno diritto ad essere iscritte al registro provinciale anche squadre composte da non residenti compatibilmente con le disponibilità del territorio.

ART 14 - Abrogato

ART. 15 – Giorni di caccia

1. Nei territori individuati come aree destinate alla caccia al cinghiale, le battute potranno essere effettuate solo tre volte la settimana.
2. Le tre giornate saranno indicate , a cura del capocaccia, prima dell'inizio della stagione venatoria e potranno comprendere sia il sabato sia la domenica. Le giornate scelte verranno indicate sulle tabelle di cui all'art.3, comma 4°.

ART. 16 - Annotazioni

1. L'Amm.ne Prov.le registrerà le squadre ed i cacciatori soci delle stesse.
2. Il responsabile della squadra annoterà nel tesserino regionale di ciascun componente, il numero di identificazione del registro provinciale ed il nome della squadra.
3. Il tesserino, completo dell'annotazione di cui sopra, dovrà essere esibito ad ogni controllo durante le battute, pena la cancellazione dal registro provinciale.

ART. 17 - Priorità di assegnazione

1. L'Amm.ne Prov.le, provvede ad assegnare le aree disponibili alle squadre secondo le seguenti priorità:
 - a. squadre residenti nei Comuni comprendenti l'area richiesta con preferenza per le squadre residenti nella circoscrizione comunale ove è ubicata la zona;
 - b. squadre con più anzianità di iscrizione nel registro provinciale;
 - c. squadre residenti nei Comuni della Provincia di Viterbo non confinanti con l'area richiesta;
 - d. - squadre residenti nel Lazio;
 - e. squadre residenti in Regioni confinanti;
 - f. altri.
2. Ove più squadre, aventi la stessa priorità , richiedano la stessa zona si procederà all'assegnazione tramite sorteggio effettuato dall'Amm.ne Prov.le e le squadre non sorteggiate si vedranno assegnate le zone residue. In tal caso al ripetersi di detto evento per gli anni successivi si procederà a rotazione.
3. In mancanza di accordo all'interno della priorità di cui alla precedente lettera a), qualora sia già stato fatto valere quella di cui alla lettera b), in caso di area richiesta da più squadre si procederà con il criterio della rotazione annuale.
4. il 15% di territorio vocato, anche se richiesto da squadre di residenti, sito nei Comuni di Acquapendente, Proceno, Ischia di Castro, Farnese, Tarquinia, Calcata, Faleria, Bagnoregio, Latera, Civitella d'Agliano, Onano dovrà essere riservato alle squadre che nella stagione precedente non hanno potuto espletare il diritto di esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale per mancanza di territorio vacato nel comune di residenza o per avere perso la disponibilità di aree a seguito della zonizzazione dei nuovi istituti faunistici previsti nel PFVP. Tale percentuale di territorio dovrà essere accorpata per ogni singola squadra che acquisirà la stessa priorità delle squadre residenti nei Comuni stessi.
5. E' possibile l'iscrizione di una squadra sul registro provinciale senza chiedere l'assegnazione di una specifica zona.
6. Tali squadre potranno esercitare le battute sulle zone delimitate nella stagione precedente e rimaste vacanti che verranno contraddistinte con appositi indicazioni dell'Amm.ne Prov.le che provvederà ad individuare i punti di ritrovo.

ART. 18 - Rapporti tra squadre dello stesso Comune

1. La ripartizione del territorio fra le diverse squadre iscritte avviene sulla base di specifiche richieste, tenuto conto delle priorità di cui all'art. precedente- La superficie a disposizione di ogni singola squadra entro i limiti stabiliti dall'art. 12 verrà decisa dall'Amm.ne Prov.le in rapporto agli iscritti di ogni squadra ed alla vocazione faunistica del territorio da assegnare.
2. L'Amm.ne Prov.le ha altresì facoltà di derogare dai termini di cui al comma precedente in presenza di aree richieste da una singola squadra.
3. Due squadre, regolarmente iscritte nel registro provinciale, possono cacciare insieme nelle zone loro assegnate, con la partecipazione del 50% degli iscritti di ciascuna squadra. L'eventuale violazione di tale norma comporterà la revoca, per l'anno in corso e per quello successivo, della zona assegnata, sia alla squadra ospitante che a quella ospitata.
4. La provincia si riserva di procedere d'Ufficio ad accorpamenti di squadre residenti nello stesso Comune in relazione alla disponibilità di territorio e al numero dei cacciatori presenti nello stesso Comune in ragione di una squadra ogni 50 cacciatori.

ART. 19 - Disponibilità ad altre forme di caccia

1. L'assegnazione del territorio alle squadre comporta solo la gestione faunistica venatoria del cinghiale, intolleranze nei confronti di altre forme di caccia saranno motivo di revoca dell'assegnazione della zona stessa.

ART. 20 - Sanzioni

1. La mancata osservanza alle norme contenute nel presente regolamento oltre all'applicazione delle vigenti normative in materia, può comportare a seconda della gravità delle violazioni, l'applicazione dei seguenti provvedimenti:
 - Sospensione temporanea dell'attività venatoria sul cinghiale fino ad un anno;
 - Revoca del territorio assegnato per il resto della stagione venatoria;
 - Cancellazione del singolo cacciatore o della squadra dal registro provinciale per la stagione in corso;
2. Prima dell'inizio di ogni battuta il responsabile della squadra è tenuto ad invitare i partecipanti a rispettare le norme vigenti in materia di caccia, di tutela dell'ambiente e di sicurezza.
3. In caso di revoca, il territorio assegnato sarà destinato secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 17.
4. In caso di cancellazione del singolo cacciatore dalla squadra è consentita la surroga dello stesso. Le sanzioni applicate alla squadra si estenderanno a tutti i suoi componenti presenti alla battuta nella quale sono state commesse le infrazioni i quali non potranno far parte neppure di altre squadre.
5. Per le violazioni non altrimenti sanzionate dal presente regolamento si applica l'art 47 comma 3 della legge regionale 17/95.

ART. 21 - Durata

1. Il presente regolamento avrà la validità di quattro anni a decorrere dalla esecutività della delibera di approvazione.

ART. 22 - Norme finali e transitorie

1. E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge.
2. Per la stagione venatoria 2002-2003 le domande di cui all'art 4 sono posticipate al 31 luglio 2002.
3. Per un periodo transitorio di due stagioni venatorie a partire da quella 2002-2003, non saranno accettate nuove iscrizioni di squadre al registro provinciale.
4. Nei Comuni dove non esistono squadre le disposizioni di cui al precedente comma 3 non hanno effetto.